

Allegato A



COMUNE DI CANDIA CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 5 del 12 marzo 2020

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	17	Passi carrabili - Accessi
1	Oggetto del Regolamento		CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
2	Gestione del servizio		
3	Funzionario responsabile	18	Denuncia e versamento della tassa
4	Oggetto della tassa	19	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
5	Soggetti attivi e passivi		CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI
	CAPO II - NORMEE PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI	20	Tariffe
6	Domanda di concessione	21	Suddivisione del territorio comunale
7	Rimborso di spese	22	Distributori di carburante e di tabacchi
8	Deposito cauzionale	23	Esenzioni
	Autorizzazione		CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
9			
10	Disciplinare		
11	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi	24	Contenzioso
		25	Sanzioni
12	Revoca delle concessioni	26	Rinvio ad altre disposizioni
13	Decadenza delle concessioni	27	Pubblicità del regolamento
14	Sospensione delle concessioni	28	Variazioni del regolamento
15	Norme per la esecuzione dei lavori	29	Disposizioni Transitorie
16	Occupazioni abusive	30	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile ex-art.54 del D.Lvo n.507/1993, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di determinazione, dovranno essere numerati con unica numerazione attuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni inerenti il funzionario responsabile spettano al concessionario.

ART. 4 OGGETTO DELLA TASSA *(Ad. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, esclusione dei balconi, verande, bow-windows a simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sotto-stanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Note all'art.4

— I comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti inseriranno il comma 5 che potrà essere così formulato

5. Le occupazioni realizzate su tratti, di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del comune.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Le domande di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 2 mesi, Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 2 mesi.

**ART. 7
RIMBORSO DI SPESE**

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazione permanente	0,25	0,52	0	0,77
Passi carrabili	0,25	0,52	0	0,77
Occupazione temporanea	0,25	0,52	0	0,77

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

**ART. 8
DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

**ART. 9
AUTORIZZAZIONE**

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo se non dietro autorizzazione del sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato

ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 10 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relative;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

ART. 11
AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI –
DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso cui risponderà unicamente l'utente.

ART.12
REVOCA DELLE CONCESSIONI
(Art.41 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 13
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi della definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

Art. 14
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o Provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 15
NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose dei Comuni o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvi i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro finito, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 16
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
- 3.

**ART. 17
PASSI CARRABILI - ACCESSI**

1. L'applicazione della tassa relative ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs.. 15 novembre 1993, n. 507.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art.16

Codice Civile, approvato con A.D. 16 marzo 1942, n 262.

Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico (c. C. 822, 825), sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (c.c. 1145) se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (c. Nav. 30,700).

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha

Facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (c.c. 948-951)

e del possesso (c.c. 1168-1172) regolati dal presente codice.

Nota all'art.17

Dlgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 44 • Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata a si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale:

	<u>Classi di comuni</u>	
	<u>Minima per mq.</u>	<u>Massimo per mq.</u>
	€	€
Classe I	43,9	65,59
Classe II	35,12	52,68
Classe III	27,89	41,83
Classe IV	22,20	33,05
Classe V	17,56	26,34

b) occupazioni del suolo provinciale:

minima euro 17,56 (ex lire 34.000) mq. massima euro 26,33 (ex lire 51.000) mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta sino ad un terzo

2 Per le occupazioni con tende., fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata

5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o della provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

9. La tariffa è parimenti ridotta sino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta sino al 30 per cento.

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto o pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni della data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a 50 centesimi di euro per difetto se la frazione non è superiore 25 centesimi di euro o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 19

**ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA
TASSA**

(Art 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivate nel quale

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 19

— *Il C.P.R. n. 43/1988, reca: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1 comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.*

— *Codice Civile.*

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sui redditi delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente,

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti della legge per la finanza locale e delle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di more in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto della data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV – TARIFFE - ESENZIONI

ART. 20 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Vedi nota (1) a fianco.

ART. 21 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE *(Art 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART. 22 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI *(Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è individuato secondo le località in cui sono situati gli impianti o gli apparecchi in conformità all'art. 48 del D.Lgs.n.507/1993.

ART. 23 ESENZIONI *(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dello Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettere c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animate durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE
<p>Nota all'art. 23 — 11 comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 8 il seguente: “1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: omissis c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.” (1) 3. Ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs.n.507/1993 per le occupazioni relative a periodi superiori a 14 giorni viene concessa una riduzione della tariffa del 50%</p>
<p>4. La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria;</p>
<p>5. Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs.n.507/1993 vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:</p>
<p>a) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con l'esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art.45 comma 4): nessuna maggiorazione;</p>
<p>b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (artt.44 comma 1 e 45 comma 2): riduzione del 33%</p>
<p>c) divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (art. 44 comma 8): riduzione del 10%</p>
<p>d) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44 comma 9): riduzione del 10%</p>
<p>e) passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti (art. 44 comma 10): riduzione del 10%</p>
<p>f) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate del Comune (art.45 comma 6): riduzione/maggiorazione del 30%</p>
<p>g) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia art. 45, comma 6 bis): riduzione del 50%</p>
<p>6) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art.42 comma 5 primo periodo), vengono calcolate in ragione del 10%</p>

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) occupazioni aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il dispositivo dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: << Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 >>.

ART. 25 SANZIONI

(Art 53 del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 26 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 27 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 28 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota al titolo del Capo V

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 56 – Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi della data di entrata in vigore del decreto medesimo.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 2020, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni ve effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

4. Per le occupazioni di cui all'art.46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 2020 è pari all'importo dovuto per l'anno 2019, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di Euro 25,82.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli; fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 2019.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno della data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

8. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e della durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

9. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

10. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della finanza, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

11.(comma aggiunto con l'art. del Digs. n. 566 in data 28-12-1993) Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 2020 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1919, aumentato del 50 per cento.

ART. 29
TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

1. Per l'anno 2020 su tutto il territorio è previsto, su richiesta dell'interessato, l'esonero per un massimo di 120 giorni della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche per le occupazioni derivanti da attività edilizia volta all'effettuazione degli interventi espressamente previsti dal c.d. Bonus del 30/12/2019 previsto dalla Legge di Bilancio 2020 n.160 del 27/12/2019, pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019.

La richiesta di occupazione suolo pubblico deve essere presentata al Comune congiuntamente all'atto di richiesta di autorizzazione o concessione ad eseguire i lavori. Se il Bonus facciate dovesse essere prorogato da norma legislativa, anche l'esenzione prevista dal presente comma si intende prorogata per lo stesso lasso temporale.

ART. 30
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2020 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12/03/2020 con atto n 5 ;
- 2) Verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2020 al 11/04/2020 ;
- 3) Entrerà in vigore il 01/01/2020 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);

Il Segretario Comunale

Data 12/03/2020

F.to D'ANSELMO DOTT.SSA Anna Rita